

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3201

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGDA NEGRI, PEZZONI, PENNACCHI, MARIANI, MANCA,
PERICU, DI ROSA, CAMOIRANO, LUCÀ, SODA, AGOSTINI,
OLIVERIO, SITRA, BOVA, DI STASI**

*Introduzione dell'articolo 117-bis della Costituzione concernente
l'attività sovranazionale delle regioni*

Presentata il 4 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'entrata in vigore del Trattato di Maastricht ha comportato in vari Paesi membri della Unione europea una seria presa di coscienza in termini di norme costituzionali e ordinarie che il processo di costruzione dell'Unione europea concerne in modo primario la responsabilità delle regioni insieme a quella dello Stato centrale. Si vedano ad esempio le ampie modifiche introdotte in Germania a fine 1992, nonché le seguenti leggi ordinarie del 12 marzo 1993 sulla cooperazione tra Governo Federale e Parlamento (in particolare con la Camera delle Regioni) e tra Stato federale e Länder, nonché l'accordo del 29 ottobre 1993 tra il Governo federale ed il Governo dei Länder.

Su questi aspetti, viceversa, nel nostro Paese non si è avuta una sufficiente consi-

derazione. Il dibattito sul federalismo e quello sul recepimento della normativa fissata dal Trattato di Maastricht si sono incontrati tra di loro in modo molto episodico, mentre l'unica forma di concorso regionale alla definizione delle posizioni italiane in ambito europeo resta la Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni prevista dall'articolo 10 della legge comunitaria n. 86 del 1989.

La presente proposta di legge, che riprende alcune delle conclusioni della cosiddetta « Commissione Speroni » rispetto all'attività sovranazionale delle regioni, mira invece a riaffermare, al livello più alto della gerarchia delle fonti, il ruolo delle regioni alla costruzione europea nella logica del principio di sussidiarietà.

È certo vero che il problema va risolto dentro un più ampio quadro di riscrittura

federalistica del titolo quinto della Costituzione, anche con l'istituzione di un apposito Senato delle Regioni, tuttavia già oggi, a Costituzione vigente, rafforzare il ruolo di organi istituzionali appena rinnovati nelle loro classi dirigenti appare quanto meno doveroso.

La norma è riscritta facendo riferimento nel primo comma all'articolo 117 della Costituzione, quindi in modo tale che sia già applicabile alle materie su cui le

regioni hanno ad oggi competenza concorrente, ma con tale rinvio si presta anche e soprattutto ad essere applicato nella logica della riscrittura delle competenze già anticipata dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali della XI legislatura, ovvero secondo il criterio della competenza piena delle regioni in tutte le materie non assegnate tassativamente allo Stato dalla complementare revisione dell'articolo 70 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 117-bis. — 1. Le regioni, nelle materie previste dall'articolo 117, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato. A tal fine la Regione richiede l'assenso del Governo nazionale. Dopo che sono trascorsi due mesi dalla data della richiesta da parte del Presidente della giunta regionale e il Governo nazionale non si è pronunciato, l'assenso si considera concesso.

La regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma su richiesta del Governo nazionale. Se la Regione non adempie a tale obbligo, il Governo nazionale procede al recesso.

La Regione partecipa, nella forme e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge dello Stato, alla formazione degli atti dell'Unione europea aventi attinenza con le proprie attribuzioni.

La Regione dà attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza. In mancanza provvede il Governo nazionale ».

